

La ricorrente deduce inoltre che non è possibile ravvisare alcun nesso di causalità tra gli errori asseritamente commessi dalle autorità portoghesi e la successiva sottrazione delle merci dalla sorveglianza doganale e sostiene che, decidendo diversamente, il Tribunale di primo grado ha violato il diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-515/09)

(2010/C 63/40)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE ⁽¹⁾, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 1° maggio 2008.

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) l'11 dicembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Causa C-516/09)

(2010/C 63/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Tanja Borger

Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un'aspettativa di un ulteriore semestre, al fine di ottenere la durata massima legale del percepimento dell'indennità di maternità oppure di una corrispondente indennità compensativa, e poi risolva il rapporto di lavoro;

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se l'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un periodo di aspettativa di un ulteriore semestre, qualora in detto periodo la stessa percepisca un'indennità di maternità oppure una corrispondente indennità compensativa.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Repubblica di Estonia) il 15 dicembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

(Causa C-523/09)

(2010/C 63/42)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Rakvere Piim AS, AS Maag Piimatööstus

Convenuto: Veterinaar- ja Toiduamet